

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 21

27 luglio 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VARANI

**PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELL'EMILIA-ROMAGNA - ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1992,
N. 39**

Oggetto consiliare n. 283

RELAZIONE

I mutamenti intervenuti in questi anni sul piano istituzionale, normativo, professionale e tecnologico impongono un aggiornamento della legge regionale sulla comunicazione – la n. 39 del 1992. La legge in vigore, per quanto sostanzialmente ritagliata all'epoca del suo avvio sulle esigenze specifiche dell'esecutivo regionale, presentava alcuni utili aspetti di flessibilità e di promozione comunicativa. Tuttavia tale legge è rimasta per molti aspetti non del tutto utilizzata e di essa non ha sostanzialmente usufruito l'Assemblea legislativa. Nel frattempo molti sono i mutamenti intervenuti su vari fronti. Basti citare sinteticamente: l'intervenuta elezione diretta del presidente della Regione; la modifica del Titolo V della Costituzione in direzione federalista; la necessità di ridefinire ruolo e possibilità dell'Assemblea, in particolare nelle proprie funzioni di controllo, trasparenza, programmazione e rapporto con la società civile; l'istituzione a livello di apparato regionale di apposite direzioni generali o agenzie; le indicazioni normative nazionali per l'utilizzo di figure professionali specifiche nel campo della comunicazione degli uffici pubblici; la tumultuosa crescita della presenza "in rete" telematica della pubblica Amministrazione e della Regione in particolare. Infine occorre tener ben presente il nuovo Statuto regionale, con una notevole enfasi sul ruolo dell'Assemblea legislativa e sui compiti di trasparenza della pubblica Amministrazione. Questi fattori suggeriscono quindi l'esigenza di avviare un serio confronto istituzionale finalizzato ad aggiornare la normativa regionale in materia, valorizzando particolarmente il ruolo dell'Assemblea legislativa che può e deve trovare nell'attività di comunicazione pubblica sulle proprie attività un compito primario per assolvere ai propri compiti di rappresentanza democratica, di equilibratore tra poteri regionali, di valorizzatore del rapporto coi cittadini elettori. Parimenti il testo formalizza la possibilità, per la Regione, sia nella sua articolazione di Giunta che di Assemblea, di avvalersi di nuove possibilità contrattuali e organizzative, in particolare della Legge nazionale 7 giugno 2000, n. 150, vale a dire di profili professionali giornalisticici. Tale modalità contrattuale in realtà è già stata introdotta nell'apparato regionale a seguito tuttavia non di una scelta legislativa o politica ponderata e strutturata, ma per applicazione dovuta di un accordo previdenziale. Apparirebbe quindi più significativo e coerente dare un rilievo giuridico a tale prassi. Inoltre, come doverosa possibilità organizzativa dato il rilievo fondamentale dei temi della legge in oggetto, si

prevede la possibilità dell'istituzione di apposite direzioni generali o agenzie per la comunicazione, adeguatamente strumentate. Per quanto il testo salvi molta parte della precedente legge regionale, si è infine ritenuto più razionale ed economi-

co procedere alla integrale abrogazione della Legge n. 39 del 1992, per sostituirla con un nuovo testo, al fine anche di facilitare il confronto istituzionale sulla proposta e sottolinearne maggiormente la portata e il significato.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, in attuazione dello Statuto regionale e assumendo come propri i principi stabiliti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150, promuovono la più ampia informazione sulle rispettive attività istituzionali, e sulle attività degli Enti ed Aziende da essi costituiti o partecipati, per assicurare:

- a) trasparenza e comprensione delle proprie attività legislative, di programmazione e amministrative;
- b) partecipazione della comunità regionale alla formazione ed attuazione delle scelte legislative, di programmazione e amministrative;
- c) un più stretto rapporto informativo fra cittadini e istituzioni regionali, sia attraverso attività dirette di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, sia attraverso interventi di promozione, di qualificazione e valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata, radiotelevisiva regionale e locali, multimediale e telematica.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa riconoscono il valore sociale degli organi dell'informazione scritta, audiovisiva, multimediale e telematica operanti in Emilia-Romagna, favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale e delle comunità locali.

Art. 2*Linee di indirizzo delle iniziative della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa*

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa predispongono entro il mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento, i rispettivi documenti di indirizzo relativi alle iniziative di informazione, promozionali e pubblicitarie di pubblica utilità che intendono attuare.

2. Il documento di indirizzo contenente le iniziative dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è predisposto sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

3. I documenti di indirizzo sono inviati alla competente Commissione assembleare ed al Comitato regionale per le Comunicazioni.

Art. 3*Rapporti con gli organi di informazione*

1. Giunta regionale e Assemblea legislativa nei rispet-

tivi ambiti istituzionali e per le rispettive competenze:

- a) assicurano la più ampia collaborazione agli organi di informazione, alle esigenze di stampa, agli operatori della comunicazione;
- b) perseguono la più ampia diffusione, nella società regionale, delle notizie sulla propria attività istituzionale;
- c) garantiscono l'accesso ad atti e documenti, secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e da quanto disciplinato dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.

2. Ai medesimi principi stabiliti al comma 1 si ispira l'attività di comunicazione di Enti, Aziende, Istituti e Agenzie create o partecipate dalla Regione.

Art. 4*Coordinamento e organizzazione delle iniziative di comunicazione*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano

- a) l'istituzione di specifiche direzioni generali o agenzie, la loro denominazione e la loro competenza;
- b) l'articolazione delle direzioni generali, se istituite, in strutture organizzative;
- c) la dotazione organica, le risorse economiche e strumentali delle eventuali agenzie o delle direzioni secondo quanto previsto dalla L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e in coerenza con quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. L'Ufficio di Presidenza, nell'atto che, ai sensi della L.R. n. 43 del 2001, determina il tetto delle risorse aggiuntive e gli indirizzi generali per la gestione del personale dei Gruppi assembleari, tiene conto delle risorse necessarie per l'istituzione presso i Gruppi assembleari, eventualmente anche associati, di specifiche figure professionali addette alla comunicazione.

3. Il personale, assegnato alle direzioni generali di cui al comma 1 e alle strutture di cui al comma 2, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa deve essere iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti. A detto personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 della Legge n. 150 del 2000.

Art. 5*Dotazione tecnica*

1. Al fine di consentire un flusso tempestivo e continuo di informazioni, Giunta regionale e Ufficio di Presi-

denza dell'Assemblea si dotano di adeguata strumentazione tecnica stabilendo rapporti anche in convenzione con agenzie di stampa.

2. La Regione può sostenere gli organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestività informativa. A tal fine sono concessi contributi per la dotazione di apparati tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse dall'Amministrazione regionale. I contributi sono concessi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo il pluralismo dell'informazione. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

Comunicazione diretta

1. Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea attuano interventi di comunicazione diretta, ispirati a criteri di trasparenza, economicità e pluralismo, attraverso la pubblicazione di editoria periodica e monografica, la realizzazione di campagne multimediali e, comunque, attraverso ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione dei messaggi.

Art. 7

Editoria

1. L'attività editoriale della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, periodica o monografica, persegue i seguenti obiettivi:

- a) diffondere testi normativi, atti amministrativi, documenti e informazioni comunque collegati all'attività della Regione e degli Enti ed Aziende da essa istituiti;
- b) promuovere l'approfondimento, il dibattito e il confronto delle idee su rilevanti questioni istituzionali, politiche, economiche e sociali riguardanti l'Emilia-Romagna;
- c) fornire informazioni di servizio e rendere fruibile ai cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati, elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono stipulare apposite convenzioni con aziende o società editoriali qualificate.

3. Le pubblicazioni della Regione e dell'Assemblea legislativa possono essere poste in vendita anche attraverso convenzioni con aziende specializzate che assicurino regolarità e continuità nella diffusione.

4. Per le pubblicazioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa è ammessa la vendita di spazi pubblicitari anche attraverso convenzioni con agenzie specializzate.

Art. 8

Comunicazioni di pubblica utilità

1. Ai fini della presente legge è considerata comunicazione di pubblica utilità qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere messaggi di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o afferenti il campo della pubblicità.

2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

- a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa ed in particolare l'applicazione delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale;
- b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
- c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici resi in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
- d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
- e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.

Art. 9

Pubblicità

1. Nelle attività di comunicazione avente carattere pubblicitario, Giunta e Ufficio di Presidenza tenuto conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attengono a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui.

2. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione avente carattere pubblicitario Giunta regionale e Ufficio di Presidenza possono avvalersi di strutture specializzate tramite convenzione.

Art. 10

Sostegno all'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale

1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale e il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamen-

to del settore, favorendo gli investimenti relativi alla qualità di ricerca radiotelevisiva, all'acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta, radiofonica e televisiva.

2. La Regione, nell'ambito della disciplina che individua le procedure per la gestione degli interventi volti alla promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico, prevede l'erogazione di contributi a sostegno delle iniziative indicate al comma 1.

Art. 11

Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato

1. Il Presidente della Giunta regionale – previa deliberazione della Giunta regionale – ed il Presidente dell'Assemblea legislativa – previa decisione dell'Ufficio di Presidenza –, possono stipulare convenzioni con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1.

Art. 12

Formazione professionale

1. La formazione degli operatori della comunicazione costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia delle attività di informazione e comunicazione.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la formazione degli operatori della comunicazione. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e all'articolo 205 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 14

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39.

